

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4439 DEL 19/12/2022

Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali

OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINA N. 4133 DEL 28/11/2022 - NUOVA DETERMINA A CONTRARRE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPT) EX ART. 37 DEL GDPR PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA. - PROROGA CONTRATTUALE PER 12 MESI - AFFIDAMENTO AVVOCATO PAOLO SOMMA - CIG Z0836336C1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale n. 4133 del 28/11/2022, intitolata “*Determina a contrarre - Prestazione di servizio relativo alle funzioni di responsabile per la protezione dei Dati (Rpt) ex art. 37 del Gdpr presso il Comune Di Andria. - Proroga contrattuale per 12 mesi - Affidamento Avvocato Paolo Somma - Cig Z0836336c1*” di prorogare il contratto della prestazione di servizio ex determinazione dirigenziale n. 1472 del 03/05/2022, per il termine s di 12 mesi;
- con nota mail dell’01/12/2022, l’Ufficio finanziari, comunicava che: “*In riferimento alla determinazione dirigenziale n. 4133/2022 si comunica che è stato erroneamente compilato il castelletto per il visto contabile nelle parti che riguardano il capitolo di spesa e l’importo seppur l’impegno di spesa sia stato assunto in maniera corretta sia per la somma che per il capitolo di spesa di imputazione.*”;
- è necessario, per quanto sopra, procedere all’annullamento della determinazione dirigenziale n. 4133 del 28/11/2022 e alla contestuale redazione di una nuova determinazione dirigenziale;

DATO ATTO che

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le mentovate disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6)



e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (art. 37, paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del RGPD); “un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione” (art. 37, paragrafo 3);

- Con determinazione dirigenziale n. 1472 del 03/05/2022, intitolata “Incarico per la durata di 8 (otto) mesi di responsabile per la Protezione Dei Dati (RPI) ai sensi dell’art. 37 del GDPR presso il comune di Andria. - Determina a contrarre - Affidamento Avvocato Paolo Somma - CIG Z0836336C1”, la Stazione Appaltante, previa consultazione del mercato, affidava all’Avvocato Paolo SOMMA, P.IVA 03500290543, l’incarico di responsabile per la Protezione Dei Dati (RPI) del Comune di Andria, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, per il termine sperimentale di 8 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi;

DATO ATTO che

- Il termine contrattuale dell’odierna prestazione spira il 31 dicembre del corrente esercizio di competenza;
- La determinazione a contrarre n. 1472 del 03/05/2022, prevedeva espressamente la possibilità per la Stazione Appaltante di effettuare una proroga contrattuale o programmata per ulteriori 12 mesi;
- Il T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 08-02-2021, n. 88, ha stabilito che “In materia di appalti pubblici si opera una netta distinzione tra proroghe contrattuali o programmate, le quali consentono se espressamente previste negli atti di gara il prolungamento della durata del contratto alle stesse condizioni ove adeguatamente motivato e proroghe c.d. tecniche di cui all’art. 106, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016 che consentono soltanto il passaggio da un vincolo contrattuale all’altro per il tempo strettamente necessario al completamento della gara indetta. La proroga tecnica del contratto di appalto ha carattere eccezionale e trova il suo fondamento in oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla Stazione appaltante”;

DATO, ALTRESI’, ATTO CHE

- L’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, intitolato “*Impegno di spesa*”, stabilisce che: “*Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione*”;
- La prestazione di servizio resa dal responsabile della protezione dati dell’ente pubblico è obbligatoria, ex art. 37 del GDPR, ed è, pertanto, annoverabile tra le prestazioni necessarie a garantire la continuità dei servizi connessi con le



funzioni fondamentali dell'Ente, così come previsto nel sopra citato testo normativo ex art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO

- L'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che afferma: “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; nonché il successivo comma 7 che prevede che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”;
- L'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che *expressis verbis* dispone “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni... omissis...”;
- L'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, che statuisce “ In relazione alle ... omissis ... procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata ... omissis ... nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

PRESO ATTO CHE le Linee Guida n.° 4 ANAC, all’art. 4.2., intitolato “I requisiti generali e speciali”, sub articolo 4.2.2., prevedono *expressis verbis* “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del 9 contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)”;

LETTA l’autodichiarazione acquisita al protocollo dell’Ente con nota n.° 0036913/2022 del 26 aprile 2022, con la quale l’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cui si rinvia per relazione, ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

VERIFICATO che a carico dell’operatore economico Avvocato Paolo SOMMA, P.IVA 03500290543, a seguito di verifica relative al possesso dei requisiti richiesti ex lege risulta:

- Non essere pendenti segnalazioni/annotazioni per la l’operatore economico sul sito Anac casellario informatico delle imprese e annotazioni riservate;

- Risulta, come da certificazione Cassa Forense, in regola con i contributi previdenziali;
- Non v'è necessità di verifica della sussistenza dei requisiti speciali poiché l'esercizio di DPO non richiede particolari requisiti professionali o di idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

PRESO ATTO CHE la proposta di aggiudicazione richiamata con relazione prot. n.°0038280/2022 del 29 aprile 2022 deve considerarsi divenuta efficace per sopravvenuta accertamento e verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;

VISTO il Capitolato di servizio intitolato “Affidamento del servizio di responsabile protezione dati (Data Protection Officer – D.P.O.) e servizi complementari del comune di Andria in attuazione al regolamento UE 679/2016 (gdpr) condizioni di espletamento del servizio” che si allega al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la costante e diuturna giurisprudenza in materia di appalti pubblici, in particolare riferimento all'istituto dell'affidamento diretto, secondo cui:

- “Nell'ambito di una gara pubblica, l'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/ 2016, può essere effettuato anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici.”. (Cfr ex multis T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 06-12-2018, n. 1834 e T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 03-12-2018, n. 753);
- “L'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale. Si tratta di una procedura ultra semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo. Una procedura competitiva per importi elevati è cosa diversa da una procedura a inviti per assegnare forniture, servizi o lavori di importo contenuto. Fino all'importo dei 40 mila euro, ferma restando la cornice dei principi generali, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall'art. 36, c. 2, lett. a) non determinano particolari limiti. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista nell'art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione”. (Cfr ex multis T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 14-09-2018, n. 533);
- “In relazione alle procedure di affidamento "semplificate" ex art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, va riconosciuta ampia discrezionalità della P.A. anche nella fase dell'individuazione delle imprese da consultare”. (Cfr ex multis T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 20-06-2018, n. 654);

VISTO, altresì, il parere del MIT del 10/12/2020 n. 753 che stabilisce come “... omissis ... si rappresenta che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2020. Si ricorda, inoltre, che l'amministrazione può procedere all'affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell'art.

32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

VISTO il parere del MIT n.° 1398 del 30 giugno 2022, con il quale stabilisce che il contratto secondo gli usi commerciali consistenti in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, sia applicabile agli affidamenti diretti per lavori di importo inferiori a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

VISTO

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), entrato in vigore in data 19/04/2016, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
- l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1, comma 7, della Legge 135/2012 “Spending Review”, che obbliga le P.A. all'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali di committenza di riferimento prima di attivare un'autonoma procedura, deve essere verificato se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni quadro Consip, di cui all'art. 26 della L. 488/99 e ss.mm.ii, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;
- l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (cd. Legge di Bilancio 2019) ha novellato l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, elevando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia a partire dalla quale è fatto obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per cui la fornitura dei beni in oggetto non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento etc.);

PRECISATO CHE la somma necessarie per garantire le prestazioni in narrativa ammontano complessivamente €. 4.000,00, di cui €. 3.344,48 a titolo di compenso, €. 501,67 a titolo di spese generali (15%) e € 153,85 a titolo di Cassa avvocati (Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato) che trova piena copertura economica sul capitolo 30501 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. di Bilancio dell'odierno esercizio finanziario;

DATO ATTO CHE la forma del contratto è quella prevista dell'art 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e le clausole ritenute essenziali del medesimo sono contenute nel presente provvedimento e relativi allegati;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

DATO ATTO CHE per il presente intervento è stato acquisito mediante il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, il seguente Codice Identificativo Gara – CIG Z0836336C1 ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;

VISTO

- le Deliberazioni del Consiglio Comunale:



- n. 33 del 26/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i; o n. 34 del 26/05/2021 concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)";
- n. 36 del 29 giugno 2022, con la quale si è approvato la nota di aggiornamento del DUP;
- n. 37 del 29 giugno 2022, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2022- 2024;

RITENUTA la propria competenza in qualità di Dirigente del Settore "Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza", giusto Decreto Sindacale n. 990 del 30/12/2021;

VISTO

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art 36, comma 2, lett. a); - D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dall'art. 1, comma 2, lett.a);
- L'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.;
- L'art 4 comma 2 del TUPI "... omissis... ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane";
- L'art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente; - Il Decreto Sindacale n. 990 del 30/12/2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore "Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza";

VISTO l'allegato n.° 2 del D.Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale prevede che le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA DI PRECISARE

- 1. DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce il primo punto;
- 2. DI ANNULLARE** la determinazione dirigenziale n. 4133 del 28/11/2022 e per l'effetto dell'odierno provvedimento prorogare la prestazione di servizio, così come espressamente stabilito nella determinazione dirigenziale n. 1472 del 03/05/2022, intitolata "*Incarico per la durata di 8 (otto) mesi di responsabile per la Protezione Dei Dati (RPT) ai sensi dell'art. 37 del GDPR presso il comune di Andria. - Determina a contrarre - Affidamento Avvocato Paolo Somma - CIG Z0836336C1*", per il termine di 12 mesi;
- 3. DI AFFIDARE** all'operatore economico Avvocato Paolo SOMMA, P.IVA 03500290543, la proroga contrattuale dell'appalto del servizio di responsabile protezione dati (data protection officer – D.P.O.) e servizi complementari del comune di Andria, in attuazione al Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), per la durata di mesi 12 (dodici), che decorrono dal 01.01.2023 sino al 31.12.2023;

4. DI RINVIARE, per quanto non diversamente previsto nel presente provvedimento, alla Determina Dirigenziale n. 1472 del 3 maggio 2022 e relativi allegati di gara;

5. DI DARE ATTO che, nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario non dovesse risultare in possesso dei requisiti generali e specifici (rectius richiesti da capitolato), si procederà automaticamente alla revoca dell'affidamento dell'aggiudicazione dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che essa abbia a pretendere nulla al di fuori del corrispettivo relativo al servizio svolto fino a quel momento, così come al penultimo capoverso del comma 8, art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

6. DI IMPEGNARE, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, la spesa complessiva di €. 4.000,00, di cui €. 3.344,48 a titolo di compenso, €. 501,67 a titolo di spese generali (15%) e € 153,85 a titolo di Cassa avvocati (Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato), sul capitolo 30501 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C., esercizio finanziario 2023, ai sensi dell'articolo 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, in quanto annoverabile tra le prestazioni necessarie a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente;

7. DI PRECISARE, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi viene a scadenza nell'esercizio finanziario 2023 e che trova piena copertura sul capitolo 30501 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C., esercizio finanziario 2023, per la spesa complessiva di €. 4.000,00, di cui €. 3.344,48 a titolo di compenso, €. 501,67 a titolo di spese generali (15%) e € 153,85 a titolo di Cassa avvocati (Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato));

8. DI TRASMETTERE all'Ufficio Finanziario, copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, secondo le modalità indicate in premessa.

9. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione dirigenziale avrà efficacia dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente competente;

10. DI ATTESTARE che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato, giusta art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 12 del Piano Triennale Anticorruzione attualmente vigente;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4439 DEL 19/12/2022

OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINA N. 4133 DEL 28/11/2022 - NUOVA DETERMINA A CONTRARRE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPT) EX ART. 37 DEL GDPR PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA. - PROROGA CONTRATTUALE PER 12 MESI - AFFIDAMENTO AVVOCATO PAOLO SOMMA - CIG Z0836336C1

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali,
Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali**
Francesco Capogna / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
